

**Area Organizzazione Sportiva** Roma, 6/7/2016 Prot. 6364

- Ai Comitati Regionali Fidal
- Alle Società interessate

Oggetto: modifica comma 4 dell'art. 13 delle "Norme per l'organizzazione delle Manifestazioni"

Il comma 4 dell'art. 13 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni prevede per le corse su strada nazionali e internazionali una quota del 25% del montepremi riservato ai soli italiani e "italiani equiparati", cumulabile con il montepremi stesso, senza possibilità di essere ridotta secondo la prestazione cronometrica.

Il Consiglio Federale, nella riunione del 23 giugno u.s., tenuto conto delle molteplici richieste pervenute dagli organizzatori di corse su strada, ha deliberato di modificare il testo del comma 4 dell'art. 13 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni, così come di seguito:

"4. Nelle corse su strada internazionali e nazionali, il 25% del montepremi è riservato agli atleti italiani e "italiani equiparati". Tale montepremi viene assegnato per posizione in classifica, <u>può essere ridotto o azzerato secondo parametri, stabiliti dalla Fidal, legati alla prestazione cronometrica</u>, ed è cumulabile con il montepremi generale. Eventuali bonus cronometrici o prestativi di altro genere sono addizionali rispetto al montepremi indicato."

Il Consiglio Federale ha anche stabilito i seguenti parametri cronometrici:

Maratona maschile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 2h30'00.

Maratona femminile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 2h55'00.

Mezza Maratona maschile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 1h11'00.

Mezza Maratona femminile: il montepremi del 25% può non essere assegnato per prestazioni superiori a 1h23'00.

Con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

